

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 DEL CODICE DI AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE-CAD ((D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato e integrato dal successivo  
D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235),**

TRA

la Università degli Studi LINK CAMPUS UNIVERSITY con sede legale in Roma alla Via del Casale di San Pio V, n° 44, in persona del suo Legale Rappresentante dott. Pietro Luigi Polidori, di seguito in breve "Università"

e

l'ENTE \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ in persona del  
suo Legale Rappresentante pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_ di seguito in  
breve "Ente"

premessò

- a) che con il decreto legislativo 30 dicembre 2010 nr. 235 recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 Codice dell'Amministrazione digitale in seguito CAD è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi;
- b) che l'art. 50 del CAD stabilisce che nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
- c) che l'art. 58, comma 2, del Codice di Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235), **statuisce al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte**

da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .

- d) che la normativa di riferimento in materia di accesso, consultazione scambio e circolazione dati delle pubbliche amministrazioni è la seguente:
- D.lgs 7 marzo 2005 nr. 82: art. 50 disponibilità dei dati della pubblica amministrazione; art. 52 accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni; art. 73 comma 1 riguardante l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, finalizzata allo scambio delle pubbliche amministrazioni; D.lgs 30 dicembre 2010 nr. 235 art. 57 comma 13 e 14 riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida e la predisposizione delle convenzioni;
  - D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 43 accertamenti d'ufficio; art. 46 dichiarazioni sostitutive di certificazioni; art. 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; D.lgs 30 giugno 2003 nr. 196;
- e) che la procedura in materia dei dati personali è regolamentata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il Codice della privacy);
- f) che l'Università degli Studi e-Campus intende proporre la presente convenzione rivolta a tutti i soggetti pubblici, ricadenti nell'ambito di applicazione delle disposizioni del CAD e redatta secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa, onde consentire alle amministrazioni convenzionate, che ne hanno necessità di fruire del servizio di accesso, ai fini della consultazione, alla propria Banca Dati Segreteria Studenti, al fine di agevolare e gestire lo scambio di dati tra amministrazioni e consentire alle P.A. convenzionate con l'Università la consultazione dei dati ivi inseriti alle condizioni come di seguito pattuite;
- g) che l'accesso alla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università e le regole organizzative e tecniche sono altresì illustrate dettagliatamente nell'apposita sezione del portale

istituzionale dell'Ateneo Link Campus University,

**TUTTO CIÓ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come le pattuizioni che seguono e, ciascuna di esse ha costituito presupposto essenziale ed è determinante per l'interpretazione della volontà delle parti come di seguito manifestata e le parti si obbligano al loro rispetto.

**ART.2**

**Oggetto-finalità**

La presente convenzione, è finalizzata a consentire, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione sia reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime ovvero di permettere all'Ente convenzionato, l'accesso al sistema informativo ovvero alla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università e di acquisire i dati di carriera degli studenti indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio. Oggetto della presente convenzione è pertanto la volontà dell'Università e dell'Ente di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a consentire all'Ente convenzionato, la fruizione del servizio di accesso, di seguito anche "servizio", alla consultazione, alla circolazione e allo scambio di dati e informazioni e quindi determinare le condizioni e le modalità di accesso dell'Ente alla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università e quindi consentire all'Ente di acquisire i dati di carriera degli studenti per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.

L'utilizzo del servizio di accesso potrà pertanto consentire all'Ente convenzionato, la verifica delle autodichiarazioni prodotte da studenti e laureati; di consultare i dati di carriera di studenti e laureati; di estrapolare i dati relativi ai permessi di soggiorno degli studenti iscritti all'anno in corso ed inoltre di visualizzare e stampare i dati di carriera degli studenti in modalità online.

### **ART. 3**

#### **Durata**

La durata della presente convenzione è determinata in mesi 36 a far data dalla sottoscrizione. È riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per qualsiasi ragione, previa comunicazione a mezzo racc.ar. con preavviso di 30 giorni. In tal caso nessun indennizzo sarà comunque dovuto.

### **ART. 4**

#### **Caratteristiche tecniche di accesso al Servizio**

L'Università titolare dei dati, rende accessibile con modalità riservata, all'Ente, attraverso appositi servizi la fruibilità a titolo gratuito del dato per le finalità di cui all'art. 2) e pertanto l'accesso alla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università. Ai fini della fruibilità del dato si prevedono le seguenti opzioni tecniche:

- a) cooperazione applicativa componente del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati delle informazioni e dei procedimenti amministrativi; accesso via web attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione titolare dei dati o un sito tematico all'uopo predisposto;
- b) L'Università garantisce che l'accesso all'Ente convenzionato alla Banca Dati Segreteria Studenti avverrà attraverso il collegamento al software ESSE3 PA. Le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica Banca Dati Segreteria Studenti, sono dettagliate nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo.

### **ART. 5**

#### **Disponibilità della Banca Dati Segreteria studenti dell'Università**

Il servizio di accesso alla Banca Dati Segreteria Studenti, per tutto il periodo di durata della convenzione di cui all'art. 3), viene erogato dall'Università con diligenza ed è messo a disposizione dell'Ente gratuitamente, in tutti i giorni feriali salvo eventuali variazioni che verranno comunicate dall'Università all'Ente, su propria insindacabile decisione.

Alla Università è riconosciuto il diritto incontestabile di sospendere ed interrompere il servizio per effettuare ogni tipo di intervento sia di manutenzione che di adeguamento dei sistemi informatici, in qualsiasi momento per periodi di tempo che l'Università potrà determinare, in ragione delle proprie esigenze e necessità di qualsiasi natura.

L'Università non assume alcuna responsabilità per danni, diretti o indiretti, relativi alla mancata fruizione del servizio, per qualsiasi ragione e natura (tecnica e organizzativa etc.); l'Università garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali al momento dell'estrapolazione; è categoricamente esclusa qualsiasi e qualsivoglia garanzia dell'Università che non sia espressamente prevista nella presente convenzione.

## **ART. 6**

### **Obbligazioni dell'Ente**

L'Ente assume con la sottoscrizione della presente convenzione, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori ed utenti che la fruizione del servizio avvenga esclusivamente per le attività istituzionali dell'Ente e per le finalità di cui all'art. 2) della presente convenzione e nel rispetto delle regole di sicurezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali pertanto si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria affinché l'accesso e l'utilizzo del servizio e il trattamento dei dati estrapolati dalla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università, siano posti in essere anche dai propri incaricati, utenti e collaboratori, esclusivamente per le finalità previste nell'art. 2) della presente convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.

A tal fine è fatto assoluto divieto all'Ente di utilizzare i dati ed i documenti estratti dalla Banca Dati Segreteria studenti, per altre finalità non previste all'art. 2) della presente convenzione. È vietata la compravendita la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o la diffusione dei dati estratti dalla Banca Dati della Segreteria Studenti dell'Università sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modalità. A tal fine l'Ente manleva e garantisce l'Università da qualsiasi e qualsivoglia utilizzo improprio e non consentito del dato estrapolato dalla Banca Dati Segreteria Studenti, posto in essere dai propri incaricati, collaboratori ed utenti.

E' riconosciuto alla Università il diritto di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati per

verificare la regolarità della fruizione del servizio da parte dell'Ente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Università per l'utilizzo improprio, illegittimo e/o illecito dei dati estrapolati ad opera dell'Ente. L'Ente si obbliga ad individuare e comunicare all'Università ai fini dell'esatta esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il nominativo del proprio responsabile e di tutti gli incaricati che risultino essere abilitati all'accesso e di conseguenza ogni eventuale variazione degli stessi.

#### **ART.7**

##### **Modifica delle condizioni**

Le parti espressamente pattuiscono che le condizioni della presente convenzione potranno essere soggette a modifica su insindacabile giudizio dell'Università, così come potranno essere soggette alla modifica le modalità di accesso alla Banca Dati Segreteria Studenti dell'Università e la tipologia di dati oggetto di acquisizione. L'Ente riconosce pertanto il diritto insindacabile dell'Università di interrompere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione e motivo anche in via definitiva, l'accesso dell'Ente alla Banca Dati Segreteria Studenti, dandone comunicazione all'Ente e senza che ciò possa comportare tuttavia a carico della Università alcun indennizzo e/o risarcimento del danno a favore dell'Ente.

#### **Art.8**

##### **Foro competente**

Per qualunque controversia dovesse insorgere, relativamente alla presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Università degli Studi  
**LINK CAMPUS UNIVERSITY**  
*Dott. Pietro Luigi Polidori*

ENTE \_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante pro-tempore

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. le parti danno atto di approvare espressamente gli articoli: art. 5) Disponibilità della Banca Dati Segreteria studenti dell'Università; art. 6) Obbligazioni dell'Ente; art.7) Modifica delle condizioni.

Università degli Studi  
**LINK CAMPUS UNIVERSITY**  
*Dott. Pietro Luigi Polidori*

ENTE \_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante pro-tempore

\_\_\_\_\_